

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 4 marzo 2026

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

AREA FINANZA

CIRCOLARE 01/2026

Credito d'imposta investimenti ZES Unica 2026-2028 e Iperammortamento 2026-2028 (maxi-deduzione) – regole, adempimenti e cumulabilità

CHI PUÒ ACCEDERE

Possono accedere tutte le imprese (a prescindere da forma giuridica/regime contabile) già operative o che si insediano nella ZES, per investimenti destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle seguenti regioni:

-Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e (per le zone assistite) Abruzzo, Marche, Umbria.

Esclusioni settoriali (attenzione): sono esclusi tra gli altri siderurgia, carbone/lignite, trasporti (con eccezioni logistica/supporto), energia e infrastrutture energetiche, banda larga, credito/finanza/assicurazioni.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili investimenti facenti parte di un "progetto di investimento iniziale" (Reg. UE 651/2014), realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, relativi a:

- macchinari, impianti, attrezzature varie nuovi (anche in leasing);
- terreni;

- immobili strumentali: acquisto (anche non nuovi) / realizzazione / ampliamento, effettivamente utilizzati nella struttura produttiva.

Regole chiave:

- Terreni + fabbricati: non possono superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
- Operazioni infragruppo: escluse acquisizioni tra soggetti con rapporti di controllo/collegamento ex art. 2359 c.c.
- Soglia minima progetto: non agevolabili progetti < € 200.000.
- Plafond per progetto: costo massimo agevolabile € 100 milioni per ciascun progetto di investimento.

ALIQUOTE: "MASSIMALI" E PERCENTUALE EFFETTIVA

La pagina istituzionale ZES riporta una tabella con intensità massime per regione/dimensione impresa (es. Campania: fino a 60% per piccole imprese su "progetti di investimento"). Nota operativa importante: per la ZES, la normativa prevede un meccanismo di riparto: l'ammontare fruibile per ciascun beneficiario dipende anche da una percentuale che l'Agenzia delle Entrate rende nota dopo le comunicazioni integrative (in funzione del limite di spesa e delle richieste complessive).

SCADENZE E PROCEDURA 2026 (DA PIANIFICARE SUBITO)

Per gli investimenti 2026, la Legge di Bilancio 2026 prevede:

1. Comunicazione preventiva all'Agenzia Entrate: dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026

- spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio 2026 + spese che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026.

2. Comunicazione integrativa (a pena di decadenza): dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027

- attesta l'avvenuta realizzazione;
- indica credito maturato sugli investimenti effettivi, fatture elettroniche e certificazione richiesta dalla disciplina attuativa.

Le finestre 2027 e 2028 sono analoghe (sempre 31/3–30/5 per la preventiva e 3/1–17/1 dell'anno successivo per l'integrativa).

FRUIZIONE DEL CREDITO

- Utilizzo esclusivamente in compensazione F24, tramite servizi telematici AE.
- Decorrenza: dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento AE e comunque non prima della ricevuta successiva (di “riconoscimento” all'utilizzo) dopo la comunicazione integrativa.
- Indicazione in dichiarazione dei redditi del periodo di riconoscimento e successivi fino a esaurimento.

IPERAMMORTAMENTO 2026 (MAXI-DEDUZIONE) – COME FUNZIONA

Che cos'è

Non è un credito d'imposta: è una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione (rilevante solo per quote di ammortamento/canoni leasing) ai fini delle imposte sui redditi.

Periodo agevolato

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Misura della maggiorazione (scaglioni)

La Legge di Bilancio 2026 prevede:

- +180% per investimenti fino a € 2,5 milioni
- +100% per investimenti oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln
- +50% per investimenti oltre € 10 mln e fino a € 20 mln

Condizione: beni prodotti in UE o SEE.

Beni agevolabili

La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in:

- beni materiali e immateriali “Industria 4.0” ricompresi negli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale;
- beni materiali per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (con specifiche limitazioni per il fotovoltaico).

Accesso e adempimenti (attenzione: diversa “filiera” rispetto alla ZES)

Per l'Iperammortamento è previsto un canale telematico tramite piattaforma gestita dal GSE, con comunicazioni/certificazioni su modelli standardizzati.

Inoltre:

- esclusioni per imprese in procedure concorsuali senza continuità e ulteriori condizioni (sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva).

Coesistenza ZES + Iperammortamento: si possono usare insieme?

Principio generale

Sì, in linea di principio possono coesistere, perché:

- la ZES è un credito d'imposta (aiuto di Stato) su investimenti in strutture produttive in area agevolata;
- l'iperammortamento è una maxi-deduzione (misura “fiscale” sul costo) per beni 4.0/energia, con regole proprie.

La coesistenza però va gestita con due vincoli:

VINCOLO “AIUTI DI STATO” LATO ZES

Il credito ZES è cumulabile con de minimis e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi solo se il cumulo non supera l'intensità/importo massimo consentito dalle discipline UE. In pratica: se sullo stesso investimento “carichi” più misure qualificabili come aiuti (nazionali/regionali/UE), devi verificare il tetto applicabile (Carta aiuti / GBER / regime specifico).

VINCOLO “STESSO COSTO – STESSA QUOTA” LATO IPERAMMORTAMENTO

L'Iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni su medesimi costi a condizione che:

- non coprano le medesime quote di costo dello stesso investimento e
- non si superi il costo sostenuto;
- la base di calcolo dell'iper va assunta al netto di sovvenzioni/contributi ricevuti sui medesimi costi.

Come si traduce operativamente (regola pratica)

Se vuoi usare ZES + Iper sullo stesso bene/progetto, serve una mappatura analitica:

1. identificare costi ammissibili ZES (e relativi massimali/limiti, es. immobili max 50% del totale);
2. identificare beni 4.0 interconnessi (Allegati IV/V) o beni energia per iper;
3. impostare correttamente la “convivenza”:
 - la ZES resta un credito fruibile in F24;
 - l'iper si riflette in dichiarazione tramite quote di ammortamento/canoni calcolati sul costo “maggiorato”, ma con la base “netta” se ci sono contributi sugli stessi costi.

La coesistenza è possibile, ma va progettata prima, perché ZES ha finestre di comunicazione rigide (31/3–30/5) e l'iper ha una filiera GSE e requisiti tecnici (interconnessione).

Checklist documentale

Per istruire correttamente la pratica, consigliamo di predisporre almeno:

ZES

- descrizione del progetto di investimento iniziale (perimetro, struttura produttiva, localizzazione);
- elenco beni con preventivi/ordini/fatture elettroniche;
- per immobili: titoli, computi, SAL, destinazione d'uso e prova utilizzo strumentale;
- per leasing: contratto e costo del locatore (al netto manutenzioni);
- verifica rapporti ex art. 2359 c.c. con eventuali controparti venditrici;

IPERAMMORTAMENTO

- classificazione del bene in Allegato IV/V (o investimento energia rinnovabile);
- dossier tecnico “4.0” (interconnessione, integrazione sistemi, ecc.);
- tracciamento delle comunicazioni/certificazioni via piattaforma GSE.

Cordiali Saluti

Montoro & Partners